Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 24 ottobre 1927 - ANNO V — Numero 246

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Ditta Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2200.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1917.

Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze, per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico considerato immobile agli effetti inventariali dall'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 134. — SIROVICH.

Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico.

I. — *Cataloghi.*

Art. 1.

Le cose contenute nelle raccolte dei musei, nelle pinacoteche, nelle biblioteche, negli osservatori e negli altri istituti ed uffici governativi che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche sono, a cura dei direttori degli istituti stessi, descritti in appositi cataloghi secondo le norme date dal presente regolamento.

Art. 2.

In ognuno di questi istituti è tenuto un registro cronologico generale di entrata delle cose destinate a formare parte delle raccolte, nel quale è indicata la provenienza loro e una sommaria descrizione.

Qualora gli oggetti inscritti su questo registro provengano da acquisti fatti con fondi dello Stato, nelle corrispondenti contabilità si fa menzione del numero di inscrizione di essi nel registro di entrata.

Art. 3.

Dal registro di entrata si ricavano gli elementi per la formazione del catalogo, nel quale le cose che fanno parte delle raccolte o collezioni sono inscritte con numerazione rigorosamente progressiva.

Solo quando un oggetto sperduto o come che sia eliminato dalla raccolta sia sostituito da un esemplare perfettamente identico, si può dare a questo il numero dell'altro.

Art. 4.

I cataloghi devono contenere per ciascuna cosa le indicazioni che seguono:

a) per le raccolte artistiche ed archeologiche:
1° nominativo della cosa;
2° materia e dimensioni;
3° soggetto rappresentato;

4° età o scuola cui appartiene e, s'è possibile, l'autore;

5° la provenienza e, quando sia utile, anche la indicazione del luogo dove la cosa è stata in origine rinvenuta: questa indicazione deve sempre essere annotata per gli oggetti di antichità o comunque d'interesse archeologico;

b) per le biblioteche:

1° autore e titolo del libro;

2° note tipografiche;

3° note bibliografiche;

4° provenienza e, per i libri rari e gli incunabuli, i codici ed i manoscritti, tutte le indicazioni particolari che possono interessare;

c) per le raccolte scientifiche:

1° nominativo della cosa;

2° descrizione di essa;

3° provenienza;

4° tutte le altre indicazioni che possono ritenersi necessarie secondo la natura particolare e l'uso a cui la cosa è destinata.

In tutti i cataloghi dev'essere annotata l'indicazione del luogo ove gli oggetti sono collocati, e del loro stato di conservazione.

Dei fondi bibliografici anteriori all'attuazione del regolamento approvato con R. decreto 24 ottobre 1907, n. 733, modificato con R. decreto 2 maggio 1909, n. 450, sarà compilato un catalogo generale che si ricongiunga, con la numerazione progressiva, a quello posteriore.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di autorizzare per le biblioteche la compilazione del solo registro di entrata, purchè questo contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo per il catalogo generale.

Art. 5.

Quando, per il numero e la natura delle cose raccolte negli istituti culturali, sia utile tenere fin da principio distinte le cose di diversa specie, che si possono raggruppare sotto particolari denominazioni, come ad esempio quadri, statue, ceramiche, ecc., si possono fare per ciascun gruppo cataloghi generali separati.

I cataloghi generali dei musei preistorici, storici ed etnografici possono essere distinti rispettivamente per epoche, o per gruppi etnici e geografici ed eccezionalmente anche per collezioni.

La formazione facoltativa di codesti cataloghi generali separati è autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione.

Devono essere sempre descritti in cataloghi appropriati i medaglieri e le raccolte numismatiche e sfragistiche, le collezioni di stampe, disegni, incisioni e fotografie, di rami, pietre litografiche e negative fotografiche, le raccolte paleografiche, i codici e i manoscritti in genere, gli incunabuli, le stampe e i manoscritti di musica.

Art. 6.

Gli oggetti d'arte od archeologici ed i mobili artistici che sono contenuti nei vari istituti e nelle ville od edifici monumentali e che ne formano il decoro e l'arredamento, sono descritti in cataloghi topografici secondo le norme del presente regolamento.

Quando nelle ville ed edifici monumentali siano conservate raccolte o collezioni di qualunque specie, queste sono descritte in separati cataloghi secondo le norme particolari a ciascuna di esse.

Art. 7.

Delle cose, raccolte, o collezioni di proprietà aliena, che l'Istituto ha in custodia, non si prende annotazione nel registro di entrata, nè nel catalogo generale dell'Istituto, ma devesi fare un catalogo a parte, per il quale sono tuttavia da osservare le norme del presente regolamento.

Art. 8.

Nei cataloghi, di regola, ogni cosa o frammento di cosa è descritto sotto un numero proprio.

Possono essere descritti sotto uno stesso numero i gruppi di oggetti minuti, che abbiano una caratteristica comune e non sia utile considerare separatamente l'uno dall'altro, come i minerali, le flore di una stessa specie, o di specie diverse rinvenute insieme, i ripostigli di monete o simili.

Sono in ogni caso descritti sotto uno stesso numero i mobili artistici quando sono dello stesso tempo o si completino a vicenda, formando un arredamento; le stampe, i disegni, le fotografie, anche non riunite in volume, se costituiscono o possono costituire una serie organica sotto una stessa denominazione; le miscellanee di opuscoli e, ordinate per gruppi, le pubblicazioni di scarsa importanza.

Art. 9.

Le mensole, i piedistalli delle statue, le cornici dei quadri e simili accessori non sono descritti a parte se non quando hanno un loro particolare carattere artistico od archeologico; e non debbono per ciò assumere un numero proprio.

Art. 10.

Per ciascun numero del catalogo generale è formata una scheda mobile che ne contiene tutte le indicazioni.

Le schede sono riunite in apposito schedario per ordine di numero e nelle biblioteche per ordine alfabetico di autore.

Negli istituti dove sono prescritti o consentiti cataloghi generali separati a norma dell'art. 5 le schede pertinenti a ciascun catalogo devono essere di formato o di colore diverso dalle altre, in modo da evitare la possibilità di confusione.

Il Ministero della pubblica istruzione, secondo la natura e i fini dei singoli istituti, dà le norme complementari che ritiene necessarie ai fini culturali per la compilazione delle schede e dei cataloghi generali e particolari.

Art. 11.

Dove di una cosa che entra a far parte delle raccolte artistiche, archeologiche, bibliografiche, e scientifiche non sia possibile di determinare subito con esattezza le indicazioni necessarie, la cosa stessa è riportata nel catalogo generale, con quelle dichiarazioni provvisorie che si possono argomentare, e nello schedario è descritta su di una scheda di diverso colore delle altre, fin che i lavori di restauro o gli studi successivi possano condurre a meglio individuarla, almeno nelle sue linee principali, e diano modo di formare la scheda regolamentare.

Art. 12.

Quando più oggetti o frammenti di oggetti entrati in vari tempi negli istituti, e descritti in separate schede, si vengano a riconoscere pertinenti ad una cosa sola, o a un gruppo di cose che devono essere descritte nel loro complesso, essi si possono riunire in una sola scheda, che porti il nu-

mero del frammento o dell'oggetto più importante, facendone annotazione su le schede originarie e sul catalogo generale.

Art. 13.

Il Ministero della pubblica istruzione può rendere obbligatoria negli istituti di maggiore importanza la compilazione anche di cataloghi o schedari topografici: in tal caso la copia delle schede che formano codesti cataloghi deve aver riferimento sempre al numero del catalogo generale, ma può contenere indicazioni più sommarie della scheda originale.

Art. 14.

Non si possono fare radicali innovazioni nell'ordinamento delle raccolte se non in seguito ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, che ne determina i limiti e le norme.

Il Ministero indicherà con apposite istruzioni di massima quali siano le modificazioni consentite ai direttori senza sua preventiva autorizzazione.

In nessun caso può essere mutata o comunque alterata la numerazione progressiva originaria: occorrendo procedere a nuova e diversa numerazione, e consentendola il Ministero, accanto al numero nuovo deve essere fatta chiara menzione del numero antiquato.

Art. 15.

Quando una intera raccolta o collezione viene da un istituto trasportata ad un altro e quivi custodita in via permanente, gli oggetti che la compongono sono inscritti nel catalogo dell'istituto ricevente con la numerazione progressiva che loro compete; ma, tanto sul catalogo, che sulle schede, si deve far menzione del numero che ciascuna cosa aveva nell'istituto da dove proviene.

Il direttore dell'istituto cedente stralcia dallo schedario generale e conserva a parte le schede delle cose cedute.

Art. 16.

In nessun caso è consentito distruggere le schede di cose perite o comunque tolte dalle raccolte; della dispersione, della perdita o del tramutamento è fatta menzione sulla scheda e sul catalogo generale.

Art. 17.

Entro il mese di luglio d'ogni anno i direttori e capi d'istituto comunicano al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva del nuovo materiale artistico, archeologico, bibliografico o scientifico inscritto nei cataloghi nel corso dell'esercizio precedente e le variazioni nello stesso tempo avvenute in quello preesistente.

II. — *Conservazione e custodia.*

Art. 18.

I musei, le pinacoteche, le biblioteche, i gabinetti e le raccolte scientifiche, artistiche, archeologiche o bibliografiche s'intendono date in consegna al direttore dell'istituto.

Il direttore deve avvisare al modo più conveniente per la conservazione e custodia delle cose dell'istituto, esercitare, sia direttamente che a mezzo dei funzionari da lui dipendenti, la necessaria oculata vigilanza, e fare al Ministero relazione di ogni cosa, che possa comunque dar cagione di ritenere insufficienti i mezzi e le cautele di conservazione e di custodia delle quali dispone.

Può affidare a idonei funzionari scientifici dell'istituto la custodia dei medaglieri e di particolari raccolte o collezioni richiedenti una più diretta e competente sorveglianza, e, col consenso del Ministero, designare tra i suoi dipendenti i consegnatari delle varie sezioni dell'istituto.

Art. 19.

Salvo le disposizioni dei regolamenti speciali e quelle riguardanti il prestito dei libri delle biblioteche, nulla può essere anche temporaneamente asportato dalle raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche e bibliografiche senza autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20.

Le cose d'arte, archeologiche o bibliografiche che il Ministero della pubblica istruzione concede ad altre amministrazioni in uso, in deposito, o per fini di arredamento o decoro, rimangono inscritte nel catalogo dell'istituto cui appartengono.

Della consegna di queste cose al funzionario che l'amministrazione ricevente indica come consegnatario, il direttore dell'istituto ritira dichiarazione di ricevuta in apposito verbale, nel quale è fatta chiara menzione anche dello stato di conservazione della cosa e, occorrendo, delle cautele particolari che fossero richieste per la sua custodia e conservazione.

Nel catalogo e sulle schede sarà fatta annotazione della consegna e del luogo dove la cosa è collocata.

Art. 21.

Indipendentemente dal controllo periodico di cui all'articolo 627 del regolamento di contabilità generale, il Ministero della pubblica istruzione può ordinare al direttore o capo dell'istituto l'accertamento della buona conservazione e custodia del materiale, che lo esegue con l'assistenza dell'economo o di altro funzionario designato.

Il Ministero della pubblica istruzione dà notizia dell'inizio delle operazioni di riscontro al Ministero delle finanze in tempo perchè questi possa, ove creda, designare un proprio funzionario ad assistervi.

Art. 22.

Dove la quantità delle cose costituenti la raccolta lo richieda, il Ministero dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, può disporre che l'accertamento venga fatto annualmente per sezioni, in modo da potersi compiere in quel minor periodo di anni che sarà consentito dalle necessità dell'ordinario servizio dell'istituto.

Art. 23.

Quando il Ministero della pubblica istruzione dispone riscontri ed accertamenti straordinari, sia generali che parziali, ne dà avviso al Ministero delle finanze in tempo che questi possa, se crede, farvisi rappresentare.

Nei casi di urgenza il Ministero della pubblica istruzione dispone ed inizia subito le operazioni, dandone contemporaneamente avviso a quello delle finanze.

Art. 24.

I funzionari incaricati del riscontro fanno relazione delle operazioni eseguite e del risultamento di esse: ove tra loro sia dissenso negli apprezzamenti o nelle conclusioni o nelle proposte, ciascuno di essi ha diritto d'inserire le proprie

osservazioni discordanti o di allegare alla relazione generale una propria relazione particolare.

Le relazioni sono dal Ministero dell'istruzione comunicate in copia al Ministero delle finanze e al procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 25.

L'accertamento periodico deve estendersi anche alla consistenza e alla conservazione delle cose date in consegna ad altri uffici od amministrazioni.

Ove da questo appaia come che sia compromessa la custodia e la buona conservazione delle cose, ciascuno dei funzionari che hanno partecipato all'ispezione può promuovere dal Ministero la revocazione della concessione d'uso. In caso d'urgenza il direttore dell'istituto può anche di sua iniziativa procedere a verificazioni straordinarie e prendere tutti i provvedimenti contingibili di carattere conservativo che crederà necessario, riferendone subito al Ministero della pubblica istruzione.

All'accertamento periodico della consistenza e conservazione delle cose date in consegna ad uffici, istituti e rappresentanze italiane all'estero o nelle colonie provvedono i singoli capi d'ufficio, che ne fanno relazione al Ministero della pubblica istruzione agli effetti del secondo comma del precedente art. 24.

Art. 26.

In caso di mutamento del direttore o dei funzionari dipendenti, deputati alla custodia delle particolari raccolte o sezioni dell'istituto, si fa processo verbale di riconsegna al direttore o impiegato che subentra nell'incarico, previ quei riscontri che saranno ritenuti necessari secondo le risultanze degli accertamenti periodici eseguiti o in corso e particolarmente delle cose di maggior valore o interesse scientifico.

III. — *Inventari.*

Art. 27.

Ogni capo d'istituto forma l'inventario delle rispettive raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche o bibliografiche raggruppandole secondo le norme dell'art. 5 e attribuendo a ciascun gruppo un valore complessivo di stima.

Art. 28.

Nel determinare il valore delle raccolte, collezioni, ecc., il prezzo venale dei singoli oggetti non è da tener presente che come uno degli elementi di stima, le collezioni dovendo essere considerate nel loro valore complessivo.

Le servitù e i vincoli eventualmente esistenti sono valutati a parte in detrazione del valore complessivo.

Art. 29.

Oltre agli accessori di cui all'art. 9 si considerano immobili agli effetti dell'inventario le scaffalature e i mobili contenenti le raccolte o collezioni, i cassettini e gli armadi dei medaglieri, i supporti e le custodie delle macchine e simili; e del valore è tenuto conto nella stima complessiva di cui agli articoli precedenti.

Art. 30.

Il valore complessivo da inscrivere negli inventari è approvato dal Ministero della pubblica istruzione e da questo comunicato al Ministero delle finanze a mezzo della ragioneria centrale.

Art. 31.

Entro il mese di luglio d'ogni anno i direttori e capi di istituto, tenuto conto delle variazioni occorse durante l'esercizio precedente nel materiale di ciascun istituto per incremento delle raccolte e completamento delle collezioni, per migliore identificazione di oggetti archeologici, artistici o bibliografici, per deperimento o perdite o per altre ragioni, propongono al Ministero della pubblica istruzione il prospetto riassuntivo delle variazioni all'inventario da inscrivere nel rendiconto patrimoniale dello Stato.

Questo prospetto è dal Ministero trasmesso alla ragioneria centrale non più tardi della fine del successivo mese di settembre.

IV. — *Disposizioni generali.*

Art. 32.

Le biblioteche governative aperte al pubblico e quelle sussidiarie e le raccolte e collezioni degli osservatori ed istituti scientifici sono regolate dalle particolari disposizioni che le riguardano, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze determina quali biblioteche e gabinetti scientifici annessi agli istituti medi d'istruzione abbiano i caratteri di cui all'art. 7 del regolamento di contabilità generale e debbano essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 33.

Le disposizioni di questo regolamento non riguardano il materiale prodotto dalla Regia calcografia, dal Regio opificio delle pietre dure e dal Gabinetto fotografico, di cui si deve rendere il conto giudiziale a norma di legge.

Vi sono invece soggette le collezioni dei rami, delle pietre incise, dei disegni, delle negative fotografiche, le raccolte di stampe e fotografie non destinate alla vendita, compresi i campionari, le fotografie che costituiscono l'archivio fotografico e i libri che formano le biblioteche di tali istituti.

Art. 34.

Le disposizioni di questo regolamento non riguardano i mobili di ufficio, utensili, attrezzi, ecc., diversi da quelli indicati ai precedenti articoli 9, 29 e 32.

Essi sono descritti singolarmente in separato inventario per il valore a ciascuno attribuito e sono dati in consegna ad impiegati responsabili a norma delle disposizioni vigenti, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio o istituto, che procede alla ricognizione del materiale ordinariamente ogni triennio e in ogni caso di mutamento del consegnatario.

Nel primo bimestre di ogni anno finanziario il consegnatario trasmette alla ragioneria centrale del Ministero, pel tramite e col visto del capo dell'ufficio o istituto, la nota delle variazioni nel valore dell'inventario occorse nell'esercizio precedente. La ragioneria centrale ha facoltà di richiedere, quando ai fini del riscontro lo ritenga opportuno, che le note di variazioni siano prodotte a termini più brevi.

Art. 35.

Gli oggetti d'arte e archeologici e cimeli bibliografici, non formanti collezioni, posseduti in proprio dagli uffici o istituti governativi, ed ai quali siano applicabili le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, non sono descritti nell'inventario dei mobili delle singole amministrazioni, ma

in apposito elenco da comunicare alla competente soprintendenza di antichità e belle arti o bibliografica, che le comprende in un catalogo regionale e ne compila l'inventario secondo le norme del presente regolamento.

Le cose di cui al presente articolo si intendono date in consegna al capo dell'istituto od ufficio, e sottoposte per la custodia, la conservazione e il riscontro alla vigilanza del soprintendente.

Art. 36.

I direttori degli istituti non autonomi corrispondono col Ministero della pubblica istruzione per via gerarchica a mezzo delle autorità regionali da cui dipendono ed alle quali è data facoltà di adottare i provvedimenti di urgenza contingibili alla custodia e conservazione delle cose, anche fuori dei casi previsti nel presente regolamento.

Art. 37.

Ferme restando le attribuzioni di vigilanza e di ingerenza spettanti al Ministero della pubblica istruzione sulle cose d'interesse artistico, archeologico e bibliografico in genere, quelle ad esso assegnate col presente regolamento sono esercitate, per gli istituti indicati all'art. 1 e non appartenenti all'Amministrazione della pubblica istruzione, dal Ministero da cui essi dipendono.

Art. 38.

I cataloghi e gli inventari delle cose di cui agli articoli 1 e 35, che si trovano all'estero o nelle colonie presso rappresentanze, uffici, scuole o istituti italiani, sono compilati e aggiornati secondo le norme del presente regolamento a cura dei funzionari designati dai Ministeri cui appartengono.

Dei cataloghi delle raccolte ed opere d'arte, archeologiche o bibliografiche e delle loro variazioni è data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Gli inventari sono comunicati alla ragioneria centrale dei rispettivi Ministeri e le variazioni annuali che non possono pervenire nel termine prescritto dall'art. 31, sono inscritte nel rendiconto patrimoniale dello Stato dell'esercizio successivo.

Al riscontro periodico del materiale provvedono le singole amministrazioni, che dànno comunicazione delle relazioni di accertamento al Ministero delle finanze e al procuratore generale della Corte dei conti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2201.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1902.

Aggregazione del comune di Binetto a quello di Grumo Appula.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Binetto, in provincia di Bari, è aggregato a quello di Grumo Appula.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2202.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1907.

Aggregazione al comune di Napoli dell'isola di Nisida.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'isola di Nisida, frazione del comune di Pozzuoli, e distaccata da detto Comune ed aggregata al comune di Napoli.

All'Alto Commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, che sarà predisposto di accordo fra le Amministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2203.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1903.

Unione dei comuni di Canneto di Bari e di Montrone in un unico Comune denominato « Adelfia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera n. 407615, in data 16 settembre 1927, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Canneto di Bari e di Montrone sono riuniti in unico comune denominato « Adelfia ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2204.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1905.

Unione dei comuni di Cesana Brianza e di Suello in un unico Comune denominato « Cesello Brianza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera n. 406648, in data 8 settembre 1927, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Cesana Brianza e di Suello, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Cesello Brianza ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2205.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1906.

Aggregazione del comune di Ludriano a quello di Roccafranca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ludriano è aggregato a quello di Roccafranca.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2206.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1909.

Unione dei comuni di Airuno ed Aizurro in un unico Comune con capoluogo Airuno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Airuno e di Aizurro, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Airuno.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 127. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2207.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1919.

Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile a favore dei funzionari e impiegati addetti ai consolati dei Paesi Bassi in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021;

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1673;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti i funzionari consolari e gli impiegati addetti ai consolati dei Paesi Bassi in Italia, di nazionalità neerlandese, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli stipendi ed assegni percepiti in compenso dei loro servizi consolari, finchè i Paesi Bassi garantiscano una identica esenzione a favore dei cittadini italiani che sono funzionari consolari ed impiegati presso i consolati italiani in Olanda.

Il reddito che i funzionari consolari e gli impiegati presso i consolati dei Paesi Bassi in Italia, di nazionalità neerlandese, ritraggono per investimenti di somme in Italia in azioni e titoli e per interessi di depositi attivi bancari, nonchè il reddito dai medesimi ricavato dall'esercizio, in Italia, di qualunque professione, industria o commercio, è soggetto all'imposta di ricchezza mobile secondo le norme ordinarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 136. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2208.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1910.

Aggregazione dei comuni di Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Massama, Santa Giusta e Sili al comune di Oristano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Massama, Santa Giusta e Sili sono aggregati al comune di Oristano.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2209.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1915.

Estensione alle provincie annesse della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sul riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduta la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Go-

verno, Primo Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è estesa e pubblicata la legge 15 aprile 1886, n. 3818, sul riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 133. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2210.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1871.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Torino ad accettare una donazione fatta in suo favore.

N. 1871. R. decreto 8 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 2000 (consolidato 5 %) da parte del Consorzio delle Bealere di Lucento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2211.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1873.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Gaetano Rummo », in Benevento.

N. 1873. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Gaetano Rummo », in Benevento, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2212.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1874.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Giovanni Antinori », in Camerino.

N. 1874. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Giovanni Antinori », in Camerino, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 9 giugno 1927.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Regio istituto industriale « Alessandro Volta », in Napoli, e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 novembre 1924, n. 2383, sull'ordinamento del Regio istituto industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Visti i decreti Ministeriali in data 24 dicembre 1924 e 8 ottobre 1925, concernenti la costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto predetto;

Visto l'art. 35 del regolamento sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione del Regio istituto industriale « Alessandro Volta », in Napoli, è sciolto.

L'on. Biagio Borriello è nominato commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto fino a che non sarà provveduto alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1927.

Divisione dei Comuni della provincia di Imperia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e 16 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, pel riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia d'Imperia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza, ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia d'Imperia, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Prospetto dimostrativo della divisione dei Comuni della provincia di Imperia in 5 gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche.

Numero d'ordine	GRUPPO I	Numero d'ordine	GRUPPO II	Numero d'ordine	GRUPPO III	Numero d'ordine	GRUPPO IV	Numero d'ordine	GRUPPO V
	Comuni		Comuni		Comuni		Comuni		Comuni
1	Imperia	1	Aquila d'Arroscia	1	Pieve di Teco	1	San Remo	1	Ventimiglia
2	Boscomare	2	Arzeno d'Oneglia	2	Armo	2	Apricale	2	Airole
3	Carpasio	3	Aurigo	3	Badalucco	3	Baiardo	3	Borghetto S. N.
4	Castellaro	4	Bestagno	4	Cenova	4	Bordighera	4	Camporosso
5	Cipressa	5	Borghetto d'Arroscia	5	Cosio d'Arroscia	5	Bussana	5	Dolceacqua
6	Civezza	6	Borgomaro	6	Lavina	6	Castelvittorio	6	Isolabona
7	Costarainera	7	Caravonica	7	Mendatico	7	Ceriana	7	Olivetta S. Michele
8	Dolcedo	8	Cartari Calderara	8	Moano	8	Coldirodi	8	Pigna
9	Lingueglietta	9	Cervo	9	Molini di Triora	9	Ospedaletti	9	Rocchetta Nervina
10	Moltedo	10	Cesio	10	Montalto Liguro	10	Perinaldo	10	S. Biagio della Cima
11	Montegrazie	11	Chiusanico	11	Montegrosso P. L.	11	Sasso di Bordighera	11	Soldano
12	Pantasina	12	Chiusavecchia	12	Pornassio	12	Seborga	12	Vallebona
13	Pianavia	13	Conio	13	Rezzo	13	Taggia	13	Vallecrosia
14	Pietrabruna	14	Diano Arentino	14	Triora				
15	Pompeiana	15	Diano Castello						
16	Prelà	16	Diano Marina						
17	Riva Ligure	17	Diano S. Pietro						
18	S. Lorenzo al Mare	18	Gazzelli						
19	S. Stefano al Mare	19	Pontedassio						
20	Tavole	20	Ranzo						
21	Terzorio	21	S. Lazzaro Reale						
22	Valloria Marittima	22	Torria						
23	Vasia	23	Vessalico						
24	Villatalla	24	Villaguardia						
25	Ville S. Pietro	25	Villaviani						
26	Ville S. Sebastiano								

Roma, addì 13 settembre 1927 - Anno V

Visto, si approva.
Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1927.
Revoca alla Cassa di risparmi e depositi di San Miniato della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il proprio decreto 2 gennaio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 gennaio 1924, n. 18, con il quale veniva confermata alla Cassa di risparmi e depositi di San Miniato la facoltà di emettere assegni circolari;

Veduta la domanda, in data 12 luglio 1927, con la quale il predetto Istituto dichiara di voler rinunziare alla facoltà di cui sopra;

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata la facoltà già concessa alla Cassa di risparmi e depositi di San Miniato di emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione in seconda categoria delle opere idrauliche di difesa di un tronco del fiume Adige in provincia di Verona.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Piersanti ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 agosto 1927, n. 99, i signori fratelli Marchi Carlo e Giulio fu Ferruccio sono autorizzati a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Piersanti » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in località Nugola, frazione del comune di Collesalvetti (Livorno) e di cui i fratelli Marchi suddetti sono proprietari.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da due litri, un litro e mezzo litro, di vetro verde comune e in fiaschi toscanelli mezzi pesi. Tutti i recipienti saranno chiusi con tappo di sughero protetti all'esterno con capsula di stagnola.

I recipienti saranno contrassegnati con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 275x130 stampate su carta a fondo bianco sulla quale una inquadratura a linee rette nere delimita tre spazi: i due laterali delle dimensioni di mm. 121x65 e quello centrale delle dimensioni di mm. 121x131. Nello spazio di sinistra sono stampati a caratteri neri su fondo giallo i risultati dell'analisi chimica, in quello di destra — pure a caratteri neri su fondo giallo — i risultati dell'analisi batteriologica ed un giudizio sulle proprietà terapeutiche dell'acqua.

Nella parte più alta dello spazio centrale è scritto a caratteri neri « Acqua minerale naturale ». Al di sotto di queste parole su di un rettangolo giallo tipo pergamena è scritto a grossi caratteri turchini « Piersanti »; sotto al rettangolo, su due righe, a caratteri neri « Digestiva - diuretica - bactericamente pura » e poi a caratteri rossi « Nugola » ed a caratteri neri, con iniziali rosse « Prov. di Livorno ». Sotto queste parole è un disegno riproducente il fabbricato della sorgente.

Il disegno è allacciato alla targa dove è scritto il nome dell'acqua con fregi nei colori rosso e turchino, avente quello di sinistra lo stemma del comune di Collesalvetti e quello di destra lo stemma della provincia di Livorno. Al disotto dello stabilimento è riprodotto il giudizio del prof. Grocco sulle proprietà dell'acqua, seguito dagli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; il tutto conforme all'esemplare allegato. L'autorizzazione alla vendita in fiaschi è solo temporanea e subordinata all'uso esclusivo di fiaschi nuovi.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 8 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Mauro di Saline, provincia di Verona, con orario limitato di giorno.

Il giorno 9 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lomazzo, in provincia di Como, con orario limitato di giorno.

Il giorno 16 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia, e in quella di Rigutino, in provincia di Arezzo, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.83	Belgrado	32.30
Svizzera	352.90	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.12	Albania (Franco oro)	354.90
Olanda	7.365	Norvegia	4.83
Spagna	315.12	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.545	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.373	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	70.795
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	64.75
Peso argentino Oro	17.72	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.825
New York	18.292	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.60
Oro	352.95		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al concorso ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene.

L'avviso di concorso ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene, in data 1° ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 ottobre 1927, n. 235, è rettificato nella parte riguardante i titoli che dovranno essere prodotti dagli aspiranti, e propriamente il titolo di studio, che dovrà essere la laurea di architetto o d'ingegnere rilasciata da un istituto superiore del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Norme per il reclutamento di 207 ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica di cui al R. decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, riguardante un reclutamento straordinario di n. 207 ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, e che intendano partecipare al reclutamento straordinario di 207 ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica di cui al R. decreto-legge predetto, dovranno presentare, seguendo la prescritta via gerarchica, domanda in carta da bollo da lire 3, indirizzandola al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Giornale ufficiale del Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia in carta legale dell'atto originale di nascita, legalizzato;

2° titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, debitamente legalizzata;

3° ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di L. 25 stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

4° speciali titoli che gli interessati stimino opportuno esibire, con particolare riferimento al servizio aeronautico prestato.

Gli ufficiali di complemento inoltre dovranno allegare alla domanda anche il certificato di stato libero, e, se ammogliati, copia dell'atto di matrimonio.

Per quelli che avessero contratto matrimonio dopo il 27 aprile 1926, non potrà essere applicato il beneficio di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657, e dovranno quindi allegare una dichiarazione con la quale si impegnino alla costituzione della dote militare ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 1926, n. 399, e del regolamento relativo approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 920.

Non potranno essere prese in considerazione le domande degli ufficiali di complemento ammogliati dopo il 27 aprile 1926 e che non abbiano compiuto il limite minimo di età previsto dalle norme vigenti per il matrimonio degli ufficiali.

Art. 3.

Ricevute le domande i Comandi vi daranno corso immediatamente, allegandovi il libretto personale, esemplare del corpo, e copia dello stato di servizio, aggiornata, ed esprimeranno in foglio a parte il loro parere motivato sulla convenienza di accogliere, o meno, la domanda stessa.

Art. 4.

Di mano in mano che perverranno le domande di cui all'art. 1, il Ministero disporrà perchè i candidati, ad eccezione, ove se ne ravvisi il caso, dei piloti in attività di volo, siano sottoposti ad un'apposita visita medica allo scopo di accertare la loro idoneità psicofisiologica.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun gravame.

Art. 5.

La Commissione che dovrà procedere all'esame delle domande degli aspiranti al reclutamento predetto ed alla formazione della graduatoria dei singoli gradi sarà così composta:

un generale di brigata aerea, presidente;

due ufficiali superiori del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, membri;

un capo sezione o consigliere del ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica, segretario.

La stessa Commissione provvederà altresì a far sostenere gli esami a quei candidati che non fossero in possesso del titolo di studio di cui all'art. 3, n. 1, del R. decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430.

L'epoca dei detti esami sarà stabilita dal Ministero.

Art. 6.

Per quanto riguarda l'anzianità di servizio in servizio permanente, ovvero l'anzianità di grado ed il posto di ruolo e per tutte le altre condizioni alle quali il trasferimento o la nomina in S.P., nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica rimangono subordinati, si fa espresso riferimento alle disposizioni del R. decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, che si intendono come qui integralmente riportate e trascritte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BALBO.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.